

TI_GERICHTE 38.2022.87 vom 18. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.87

FR: TI_GERICHTE 38.2022.87 du 18 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.87 del 18 luglio 2022

Erwägungen

E. 16

giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un assicurato che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta LinkedIn e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

Al riguardo cfr. pure 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione) STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al TF è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) al p.to D79 figura una Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC la quale prevede in particolare quanto segue:

"

"Fattispecie/base legale

"Colpa

"Numero di

"giorni di

"sospensioni

"2.

"Rifiuto di un'occupazione adeguata o di un guadagno intermedio

"art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

"2.A

"Rifiuto di un'occupazione adeguata di durata

"determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

"trovato autonomamente

"

"

"1

"durata dell'occupazione: 1 settimana

"L

"3 - 5

"2

"■ 2 settimane

"L

"6-10

"3

"■ 3 settimane

"L

"10 - 15

"4

"■ 4 settimane

"L - M

"15 - 20

"5

"■ 2 mesi

"M

"20 - 27

"6

"■ 3 mesi

"M

"23 - 30

"7

"■ 4 mesi

"M - G

"27 - 34

"8

"■ 5 mesi

"G

"30 - 37

"9

"■ 6 mesi

"G

"34 - 41

"10

"2° rifiuto; far notare all■assicurato che in caso di nuovo rifiuto

"la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

"

"come sopra più 50%

"11

"3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

"

"

2.B

Rifiuto di un■occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all■assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del

E. 19

ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell'applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

In concreto, da una parte, il Ristorante _____, che cercava un pizzaiolo e che aveva ricevuto dall'URC servizio aziende il nominativo del ricorrente, il 4 maggio 2022, ha contattato quest'ultimo tramite posta elettronica al fine di concordare un colloquio conoscitivo (cfr. consid. 7/1; consid. 2.9.).

2.12. Per quanto attiene alla durata della sanzione, questo Tribunale osserva che nel caso di un'occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

Nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l'Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell'assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d'altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d'esecuzione nell'attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d'esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell'assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

La parte resistente, che in prima battuta aveva inflitto al ricorrente una sanzione di 32 giorni, ha in effetti ridotto la sospensione a 25 giorni, corrispondente a colpa mediamente grave, tenendo conto che l'assicurato ha esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata al 100% a _____ (cfr. doc. A; consid. 1.2.) e che era la prima volta che egli si è trovato nella situazione di non leggere un messaggio di posta elettronica di convocazione da parte di un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. III).

In concreto, tutto ben considerato, la sanzione inflitta all'insorgente si rivela conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

2.14. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l■art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 20

27 " 6 " " 3 mesi " M "

E. 23

30 " 7 " " 4 mesi " M - G "

E. 27

34 " 8 " " 5 mesi " G "

E. 30

37 " 9 " " 6 mesi " G "

E. 34

41 " 10 " 2° rifiuto; far notare all'assicurato che in caso di nuovo rifiuto " la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata " " come sopra più 50% " 11 " 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione " " 2.B Rifiuto di un'occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 1° rifiuto G 31-45 2 2° rifiuto; far notare all'assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata G 46 - 60 3 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito

che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell'applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare. In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro. Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.9. Nella presente evenienza dagli atti dell'incarto emerge che il ricorrente il 29 novembre 2021 si è nuovamente annunciato per il collocamento con effetto dal 1° gennaio 2022. Egli ha indicato di cercare un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo, rappresentante/venditore (cfr. doc. 3; 23). La Cassa _____ gli ha aperto il quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A pag. 1). Dal 31 gennaio al 18 febbraio 2022 l'assicurato ha partecipato a _____ al programma _____ organizzato da _____ e assegnatogli dall'URC di _____ (cfr. doc. 5). Dal Rapporto finale d'attività si evince, in particolare, che le sue capacità di ricerca d'impiego sono buone, che le conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in allegato sono sufficienti, che l'utilizzo dei portali di ricerca impiego e motori di ricerca, caricare e aggiornare il proprio profilo on-line, padronanza delle risorse internet per ottenere informazioni e postulare candidature sono molto buoni e che le altre conoscenze (sistemi di pagamento, distributori automatici – poste, treni, ecc.) sono molto buone (cfr. doc. 20/2). Il 28 aprile 2022 il Servizio aziende URC ha confermato al Ristorante _____ di _____, a seguito della relativa notifica dalla parte di quest'ultimo, di avere registrato nella Banca-dati COLSTA un posto vacante a tempo indeterminato “da subito” in qualità di aiuto pizzaiolo. E' poi stato indicato, quale grado di occupazione 10% - 100% e un salario in base al CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione (“salario orario min. CCNL in CHF”). Inoltre è stato precisato che la pubblicazione del posto vacante avveniva su Internet: “job-room.ch con Login – in forma competa (non anonima)” (cfr. doc. 6). L'URC, il 2 maggio 2022, in relazione a tale posto vacante ha trasmesso a _____ del Ristorante _____, segnatamente, il profilo dell'insorgente (cfr. doc. 7/1). _____, il 4 maggio 2022, ha inviato all'assicurato il seguente messaggio di posta elettronica: " Buongiorno Signor RI 1 La contatto per conoscere le sue disponibilità in merito ad un colloquio conoscitivo. In attesa di sue, le porgo cordiali saluti." (Doc. 7/1) Il 5 maggio 2022 _____ ha scritto a _____ dell'URC di aver “contattato il candidato ma nessuna risposta ...” (cfr. doc. 7/1). L'amministrazione, il 10 maggio 2022, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 7). Quest'ultima, il 10 maggio 2022 stesso, dopo aver rilevato che “dalle dichiarazioni del datore di lavoro si evidenzia che lei non ha mai preso contatto con lui al fine di ottenere un colloquio conoscitivo”, ha dato all'insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 26 maggio 2022, evidenziando che non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all'emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 8). Il ricorrente, il 19 maggio 2022, ha risposto: " (...) La email della signora _____, come potete vedere dallo screenshot allegato, è arrivata nella posta indesiderata che non è mia abitudine controllare regolarmente, di conseguenza l'ho trovata unicamente con l'aiuto del RA 1 che mi ha consigliato di guardare negli spam. Di telefonate, sono certo di non averne ricevute, anche perché avrei richiamato come ho sempre fatto tutte le altre volte e questo posso dimostrarvelo, se lo riterrete necessario, con la copia dell'elenco delle chiamate”

(Doc. 10 + 10/2) La Sezione del lavoro, sempre il 10 maggio 2022 con sollecito del 31 maggio 2022 (cfr. doc. 11), ha posto alcuni quesiti a _____, e meglio: " (...) 1. In quali modalità avete ricevuto la candidatura del signor RI 1? 2. In quali modalità avete concordato con l'interessato l'appuntamento al colloquio d'assunzione? 3. Il posto di lavoro che avreste offerto all'assicurato prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, vogliate indicarci la data d'inizio e di fine dell'occupazione. 4. Vogliate indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l'assicurato avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione. 5. Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l'interessato? 6. L'occupazione offerta era a tempo pieno o parziale? Se a tempo parziale vogliate indicarci il grado di occupazione. 7. In caso di assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto all'interessato? (PF indicare l'importo mensile lordo) 8. Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a? 9. Conferma che il signor RI 1 non ha mai preso contatto con voi? 10. Vi chiediamo inoltre di volerci allegare copia del contratto di lavoro che avreste offerto all'interessato." (Doc. 9) _____ ha dato seguito allo scritto dell'amministrazione il 10 giugno 2022: " 1. Tramite email (servizio aziende) 2. Non ha mai risposto alla email (cpc anche il Sig. _____) e alle chiamate 3. Sì indeterminato 4. 5 giorni di lavoro 5. Pizzaiolo 6. Tempo pieno 7. Quello previsto dal CCNL 8. Sì 9. Sì confermo 10. Nessun contratto di lavoro è stato allestito" (Doc. 12) Il 24 giugno 2022 l'assicurato, tramite il RA 1, ha preso posizione in merito all'accertamento esperito dalla Sezione del lavoro: " (...) Riconfermo quanto scritto in data 19 maggio corrente anno e rinnovo le scuse per non avere risposto alla e-mail che la signora _____ che mi aveva inviato, ma purtroppo era finita nella posta indesiderata (vedi copia screenshot allegata) La signora _____ afferma di avermi chiamato diverse volte, torno a ripetere che chiamate dalla signora _____ non ne ho mai ricevute, in quel periodo mi era stato assegnato un POT presso _____ a _____ ed essendo occupato a svolgere i lavori che mi venivano assegnati e con piena soddisfazione dei responsabili, qualche volta non ho sentito squillare il telefono, ma come è mia abitudine, appena possibile ho sempre richiamato i numeri che trovavo nell'elenco delle chiamate perse e nonostante ciò, non ho mai avuto il piacere di sentire la signora _____, quindi il suo numero di telefono non era sicuramente nell'elenco delle chiamate perse, forse la signora _____ ha il mio numero di telefono errati? Forse ha sbagliato a comporre il mio numero di telefono? Non sono in grado di darvi una risposta. Tengo a puntualizzare che quando ho ricevuto la vostra segnalazione relativa all'offerta di lavoro fatta dal ristorante _____, sono andato a controllare nella JOB ROOM, ma a differenza di quanto dichiarato dalla signora _____, si trattava di un contratto di lavoro con un grado d'occupazione variabile dal 10% al 100%. In più di un'occasione, dopo aver richiamato dei numeri ai quali non ho risposto, ho avuto dei colloqui di lavoro, nella speranza di poter trovare un'occupazione, purtroppo non riuscendoci, ma in ogni caso documentati. Sono a conoscenza che di principio ogni comportamento che ostacola la conclusione del contratto di lavoro adempie ai presupposti che comportano una sospensione del diritto alle indennità o sanzioni sulla base della colpevolezza, motivo per il quale mi sono sempre adoperato al fine di poter trovare una nuova occupazione, attenendomi alle disposizioni di legge. Attualmente l'unica mia fonte di reddito è rappresentata dalle indennità di disoccupazione, quindi per quale motivo dovrei rischiare di subire una sospensione di tale diritto assumendo comportamenti che non rispettino quanto previsto dalla LADI? Per quale motivo dovrei complicarmi la vita, peggiorando volontariamente la mia situazione economica già di per sé complicata, visto che attualmente sono un

disoccupato? (...)” (Doc. 14) Con decisione del 18 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 32 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere risposto al Ristorante _____ di _____ e avere perciò rifiutato il relativo impiego quale pizzaiolo (cfr. doc. 17; consid. 1.1.). La sanzione del 18 luglio 2022 è stata ridotta a 25 giorni con decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.2.). 2.10. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ricorda, innanzitutto, il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.). In concreto, da una parte, il Ristorante _____, che cercava un pizzaiolo e che aveva ricevuto dall’URC servizio aziende il nominativo del ricorrente, il 4 maggio 2022, ha contattato quest’ultimo tramite posta elettronica al fine di concordare un colloquio conoscitivo (cfr. consid. 7/1; consid. 2.9.). Dall’altra, l’insorgente non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro, in quanto il messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2022 è stato recapitato nella posta indesiderata che il medesimo non controlla regolarmente (cfr. doc. 10; 10/2; consid. 2.9.). L’assicurato ha contestato la modalità con la quale è stato contattato dal potenziale datore di lavoro, e meglio tramite comunicazione digitale, e il fatto che questi non abbia verificato lo stato del suo invio, ad esempio facendo uso della ricevuta di consegna (cfr. doc. I; V; consid. 1.3.; 1.5.). In proposito è utile precisare che attualmente l’utilizzo della posta elettronica è sempre più diffuso e accettato. Il Tribunale federale ha ammesso che un’occupazione possa essere assegnata mediante posta elettronica (cfr. STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 15 pag. 424 e citata sopra) e che un assicurato possa candidarsi tramite posta elettronica (cfr. STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303 e citata sopra). Con sentenza 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90, l’Alta Corte ha pure stabilito che è ammissibile l’invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica all’autorità. Il 2 dicembre 2021 il ricorrente, riannunciatosi in disoccupazione il 29 novembre 2021 dal 1° gennaio 2022 e al quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni, aveva d’altronde fornito all’URC, tra i dati di c” (cfr. doc. 1). Relativamente al mancato uso della ricevuta di consegna da parte del Ristorante _____, il TCA si limita a rilevare che dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione il ricorso alla conferma di recapito è utile piuttosto agli assicurati, in quanto i medesimi devono poter comprovare il rispetto dei loro obblighi, come la risposta a un’assegnazione di impiego, la ricerca di lavoro e la consegna tempestiva delle ricerche (cfr. DTF 145 V 90). Ne discende che la modalità usata dal potenziale datore di lavoro per entrare in contatto con l’insorgente non presta il fianco a critiche. 2.11. Nel caso di specie è vero che l’assicurato non ha espressamente rifiutato l’impiego, bensì non si è messo nella condizione di conoscere il potenziale datore di lavoro, né di farsi conoscere e ricevere quindi la proposta concreta dell’impiego quale pizzaiolo, poiché non ha letto il messaggio di _____ del Ristorante _____ finito nella cartella della posta indesiderata (cfr. consid. 2.9.). È altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente, il 2 dicembre 2021, ha acconsentito alla trasmissione dei suoi dati di contatto, tra i quali il suo indirizzo di posta elettronica (cfr. doc. 1; consid. 2.10.), e del dossier di candidatura alle agenzie di collocamento private o ai potenziali datori di lavoro da parte dei collaboratori del servizio pubblico di collocamento (cfr. doc. 20/1). Egli, che ritiene peraltro di avere una capacità nella norma di gestire la

posta elettronica (cfr. doc. C2 allegato a doc. I) - le sue conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in allegato sono state ritenute in ogni caso sufficienti in occasione del programma _____ (cfr. doc. 20/2; consid. 2.9.) - , avrebbe così dovuto prestare la massima attenzione alla sua posta elettronica in entrata, comprensiva della posta indesiderata (spam), controllando rigorosamente i messaggi di posta elettronica recapitatigli. E' notorio, infatti, che, siccome gli scanner di spam di tutti i provider di posta elettronica si adattano costantemente alle attuali minacce di posta indesiderata o spazzatura, vi è un numero crescente di messaggi legittimi che vengono erroneamente identificati come spam dal destinatario (cfr. <https://support.hostpoint.ch/it/prodotti/e-mail/domande-piu-frequenti-su-e-mail/cosa-fare-quando-i-messaggi-di-posta-elettronica-finiscono-nello-spam-da-parte-del-destinatario> ; <https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/sicurezza/spam-phishing-internetbetrug.html#acc%5Btab%5D=>). L'assicurato, che non ha invece regolarmente esaminato la sua posta elettronica, con il suo atteggiamento ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.). L'impiego di aiuto pizzaiolo presso il Ristorante _____ era nella sua professione (cfr. doc. 4). Egli, al momento della reiscrizione in disoccupazione, ha del resto specificatamente indicato di ricercare un'occupazione quale pizzaiolo (cfr. doc. 23). Il potenziale datore di lavoro aveva altresì previsto una retribuzione salariale in base al CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. 6; 12). Per quanto attiene all'obiezione del ricorrente secondo cui, a differenza di quanto dichiarato da _____, ovvero che il posto vacante era a tempo pieno (cfr. doc. 12; consid. 2.9.), si trattava di un contratto di lavoro con un grado d'occupazione variabile dal 10% al 100% (cfr. doc. 14; consid. 2.9.), giova osservare che effettivamente l'Iscrizione di un posto vacante sottoposto all'obbligo di annuncio riporta un grado di occupazione "10% - 100%" (cfr. doc. 6). Se avesse preso contatto con il potenziale datore di lavoro, l'insorgente avrebbe, però, potuto chiarire tale punto e verificare il reale grado di occupazione offerto. Ad ogni modo, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014 pag. 155; "Un Opuscolo per i disoccupati" edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch). L'art. 24 LADI enuncia, dal canto suo, che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente (cpv. 1). È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3). Giusta l'art. 41a OADI se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative. Al riguardo cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7. In simili condizioni, il ricorrente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.12. Per quanto attiene alla

durata della sanzione, questo Tribunale osserva che nel caso di un'occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione. Nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l'Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell'assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.). Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d'altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d'esecuzione nell'attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d'esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell'assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021). La parte resistente, che in prima battuta aveva inflitto al ricorrente una sanzione di 32 giorni, ha in effetti ridotto la sospensione a 25 giorni, corrispondente a colpa mediamente grave, tenendo conto che l'assicurato ha esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata al 100% a _____ (cfr. doc. A; consid. 1.2.) e che era la prima volta che egli si è trovato nella situazione di non leggere un messaggio di posta elettronica di convocazione da parte di un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. III). In concreto, tutto ben considerato, la sanzione inflitta all'insorgente si rivela conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). 2.13. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 13 ottobre 2022 deve essere confermata. 2.14. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.